

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA'

NR. 43 DD. 30.04.2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** mese di **aprile** alle ore **10.00** nella sede della Comunità di Cavalese, si è riunito il Comitato Esecutivo, con la presenza di:

Zanon	Giovanni	Presidente
Malfer	Michele	Vicepresidente
Sardagna	Elisa	Assessore

PRES.	ASS.
X	
X	
X	

Partecipa alla riunione il Segretario Generale della Comunità **dott. Mario Andretta**.

Accertato il numero legale degli intervenuti, il **Presidente Zanon Giovanni** invita il Comitato Esecutivo a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione obiettivi accessibilità del sito web della Comunità per l'anno 2020 ai sensi del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Allegati: 1

- Pubblicata all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal **04.05.2020**
- Esecutiva dal **15.05.2020**

Il Vicesegretario
dott.ssa Luisa Degiampietro

IL COMITATO ESECUTIVO

Premesso che:

- la Legge 9 gennaio 2004, n. 4 aggiornata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106, che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, detta disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici;

- l'articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web;

Atteso in particolare che :

- l'art. 9 del decreto legge n. 179/2012, rubricato "*Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale*", prevede una serie di modifiche sostanzialmente in ambito di accessibilità delle postazioni di lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni, e introduce l'obbligo, a carico delle medesime pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità. Inoltre la norma assegna all'Agenzia per l'Italia digitale il compito di monitoraggio e di

intervento nei confronti dei soggetti erogatori di servizi, inadempienti in ordine all'accessibilità dei servizi medesimi;

- la Legge n.4/2004, detta anche Legge Stanca, sancisce il diritto per le persone con disabilità di accesso agli strumenti informatici e tutela il diritto di accesso dei medesimi ai servizi informatici e telematici della pubblica Amministrazione; l'articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 è intervenuto anche a modificare l'articolo 4, commi 4 e 5 della legge n. 4/2004;

- l'art.4, comma 4 della legge n. 4/2004 prevede l'obbligo dei datori di lavoro pubblici e privati di mettere a disposizione del dipendente con disabilità la strumentazione hardware, software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore. È stabilito, altresì, che spetta all'Agenzia per l'Italia digitale definire con apposite regole tecniche le specifiche delle postazioni di lavoro, nel rispetto della normativa internazionale;

- il successivo comma 5 dell'art.4 della legge n. 4/2004 prevede che i datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del suddetto obbligo "nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico" e non, come era in precedenza, genericamente "nell'ambito delle disponibilità di bilancio". Ciò significa che l'Amministrazione pubblica è obbligata a pianificare l'acquisto di soluzioni hardware e software idonee all'integrazione del dipendente con disabilità nell'ambiente di lavoro;

- il comma 6 dell'articolo 9 del decreto legge n. 179/2012 precisa alcuni principi generali in materia di salvaguardia dei soggetti con disabilità inserendo nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) alcune definizioni non ancora contemplate dalla normativa vigente, con particolare riferimento al tema dell'accessibilità.

Dato atto che, con specifico riferimento alla formazione informatica dei dipendenti pubblici, l'articolo 13 del Codice dell'amministrazione digitale, come modificato dall'articolo 9 citato, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis del D. Lgs. n. 165/2001, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano politiche di formazione dei dipendenti pubblici finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ma anche dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

L'art. 7-bis citato disciplina i piani di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 (ad esclusione delle università e degli enti di ricerca) sono obbligate a predisporre annualmente tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche.

Rilevato che ai sensi del comma 6, lett. e) dell'articolo 9 del decreto legge n. 179/2012, la pubblicazione online deve avvenire nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. Ciò significa che i moduli e formulari, ma anche gli atti e i provvedimenti amministrativi oggetto di pubblicità legale, devono essere fruibili anche da persone con disabilità e che non è ammessa, pertanto, la pubblicazione di documenti-immagine, vale a dire scansioni digitali di documenti cartacei senza che si sia provveduto ad opportuna digitalizzazione del testo ivi contenuto.

Preso atto che eventuali inadempienze in relazione agli adempimenti citati possono essere segnalati all'Agenzia per l'Italia Digitale e precisamente ai sensi del comma 8, dell'art. 9 del decreto legge n. 179/2012 il quale espressamente prevede che "gli interessati" che rilevano inadempienze in ordine all'accessibilità dei servizi erogati dai soggetti di cui al nuovo articolo 3, comma 1 della legge n. 4/2004, "fanno formale segnalazione, anche in via telematica, all'Agenzia per l'Italia digitale".

Visti:

- l'obbligo per le pubbliche amministrazioni della pubblicazione, entro il 31 marzo di ogni anno, sul sito web degli obiettivi annuali di accessibilità e dello stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro di cui all'art. 9 del decreto legge 179/2012, termine peraltro sospeso a causa dell'emergenza COVID-19;
- la circolare AgID n.1/2016 con la quale è stata aggiornata la precedente circolare n.61/2013 del 29 marzo 2013 in tema di accessibilità dei siti web;
- la circolare AgID n.3/2017 recante le raccomandazioni e precisazioni sull'accessibilità digitale dei servizi pubblici erogati a sportello della Pubblica Amministrazione, in sintonia con i requisiti dei servizi online e dei servizi interni;
- le linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici adottate il 26.11.2019 che adempiono a quanto definito dall'art.11 della Legge del 9 gennaio 2004, n.4 in ordine all'accessibilità di siti web e applicazioni mobili.

Rilevato inoltre che in attuazione delle ordinanze emesse per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19, la Comunità ha attivato e regolamentato il lavoro Agile (Smart Working) e che solo ad ultimazione della sperimentazione del Lavoro Agile, si potranno acquisire utili indicazioni utili per regolamentare pro futuro il telelavoro e/o lo Smart Working a regime.

Ritenuto di approvare formalmente il documento relativo agli obiettivi di accessibilità per il 2020, redatto dagli uffici competenti della Comunità, che si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 nr. 2 e s.m..

Visto lo Statuto della Comunità territoriale della val di fiemme.

Vista la L.p.3/2006 e s.m.

Visto il D.Lgs. 118/2011 ed D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) – parte contabile.

Visto l'unito parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 185 della L.r. n. 2/2018 con l'attestazione che non è necessario il parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla gestione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Con l'unanimità dei voti favorevoli, palesemente espressi

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, il documento ad oggetto “**Obiettivi di accessibilità per l'anno 2020 – redatto ai sensi dell'art.9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179**”, come predisposto dagli uffici competenti della Comunità, allegato sub 1) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare ai Responsabili di Servizio competenti l'attuazione degli interventi tecnologici e organizzativi programmati per l'anno 2020 riportati nel documento di cui all'Allegato sub n.1), in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge più volte citata;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Responsabili di Servizio e al personale dell'Ente, per presa visione delle azioni previste nel documento adottato;
4. di pubblicare gli obiettivi di accessibilità nel portale dell'AgID, all'interno della sezione sulla Comunità territoriale della val di fiemme;

5. di pubblicare in Amministrazione Trasparente gli obiettivi suddetti come stabilito dalle vigenti disposizioni in materia di accessibilità.

PARERI DI CUI ALL'ART. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** attestando che **non è necessario il parere di regolarità contabile** in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla gestione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Cavalese, li 30.04.2020

Il Responsabile Servizio Affari Generali
f.to dott. Mario Andretta

Si dà evidenza, a'sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- **opposizione al Comitato Esecutivo**, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
- **ricorso giurisdizionale al T.R.G.A.** di Trento entro 60 giorni, a'sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al **T.R.G.A. di Trento** va proposto entro **30 giorni** e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE DESIGNATO

ing. Elisa Sardagna

IL SEGRETARIO

dott. Mario Andretta

IL PRESIDENTE

Giovanni Zanon